Penale Sent. Sez. 1 Num. 36531 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 10/07/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul conflitto di competenza sollevato da:
Ufficio Gip Parma con ordinanza del 04/05/2026 nei confronti del Tribunale di Modena;

udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
sentito il Sost. Procuratore Generale Valentina Manuali che ha concluso perchè venga determinata la competenza del Tribunale di Modena;
Sentiti i difensori avv.ti Aniello Schettino, Domenico Giustiniani, Vito Lacoppola, Domenica Capizzano e Paola Croce, che hanno concluso per l'attribuzione di competenza al Tribunale di Parma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in sede di riesame reale - in data 20 aprile 2026 - il Tribunale di Modena ha dichiarato, nel procedimento relativo ad Amato Gennaro, Murolo Lucia e Crispino Vittoria, la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Parma, accogliendo l'eccezione introdotta dalla difesa Murolo .

2. Le ragioni per cui il Tribunale di Modena ha emesso detta statuizione possono essere sintetizzate nel modo che segue. Il Tribunale ritiene che in presenza di reati connessi vada applicata la previsione di cui all'art. 16 cod. proc. pen.; il reato di maggiore gravità risulta essere quello previsto dagli artt. 2 e 8

del d.lgs. n. 74 del 2000, ma l'emissione delle fatture è avvenuta in luogo sconosciuto. Da qui la considerazione per cui si deve far riferimento, in successione di gravità, alle condotte di presentazione delle dichiarazioni IVA da parte della società Europig, fatti commessi in Collecchio. Non va applicato, pertanto, il criterio di cui all'art. 18 del d.lgs. n.74 del 2000, in ragione della prevalenza delle disposizioni contenute nel codice di rito

3. Il GIP del Tribunale di Parma, con provvedimento emesso in data 4 maggio 2026 nel procedimento iscritto a carico di Loffredo Patrizio ed altri, ha sollevato conflitto di competenza – indicando quale giudice competente il Tribunale di Modena – ed ha trasmesso gli atti a questa Corte regolatrice.

In motivazione si rappresenta che:

a)si condivide la esistenza di un fenomeno di connessione rilevante in termini di strumentalità tra le varie condotte delittuose, con necessaria applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen.;

b)si condivide la individuazione dei reati più gravi nelle condotte di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000;

c)si ritiene, tuttavia, che debba trovare applicazione, al fine di stabilire il luogo di consumazione di detti reati, al criterio integrativo di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 e, dunque, al luogo di accertamento, luogo che nel caso in esame è quello di Modena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel conflitto negativo insorto, il Collegio ritiene che vada affermata la competenza territoriale del Tribunale di Modena.

Ed invero le autorità in conflitto sono concordi sia nella considerazione della connessione teleologica che in riferimento alla individuazione del reato più grave, rappresentato dalla previsione incriminatrice di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Si tratta di aspetti da ritenersi acquisiti e non discutibili, attesa peraltro la rispondenza di tali considerazioni alla essenza delle contestazioni in fatto.

Il contrasto si manifesta, a questo punto, sulla individuazione del criterio idoneo a determinare la individuazione della competenza per territorio in riferimento al reato più grave di cui sia incerto il luogo di consumazione (art. 8 cod. proc. pen.), non essendovi dati fattuali idonei a rappresentare il luogo di emissione delle fatture.

Ma trattandosi di reato tributario soccorre – senza necessità di adoperare criteri suppletivi previsti nel codice di rito – la regola speciale di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Si tratta di un criterio normativo correlato alla natura del reato più grave che non vi è ragione alcuna per non applicare. Sul punto, va infatti osservato – così come sostenuto nella decisione emessa dal GIP del Tribunale di Parma – che l'esistenza di un criterio legale di determinazione della competenza per territorio (appunto l'art. 18, comma 1, cit.) pur se dettato per il reato tributario e non per il reato comune, va obbligatoriamente applicato quando la comparazione tra le fattispecie incriminatrici (realizzata ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen.) abbia condotto alla individuazione del 'reato più grave' in una delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 74 del 2000. Ciò perché l'applicazione del criterio speciale consente di rispettare il senso della disposizione processuale di cui all'art. 16 cod. proc. pen., che vuole la celebrazione del giudizio unitario innanzi al giudice competente per il reato di maggiore gravità.

Va, pertanto, attribuita la competenza per territorio al Tribunale di Modena, posto che deve intendersi luogo di accertamento del reato la località in cui la polizia giudiziaria ha per prima effettuato le indagini (v. Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, Business, Rv. 287827 - 01).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Modena cui dispone trasmettersi gli atti.

Così è deciso, 10/07/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale